

STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA
VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA
TELEFONO: 096524745 – 0966474121
E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it
e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per l'Arch. **Domenico Impiombato**, nato a Palmi (RC) il 17.07.1966 ed ivi residente in Via Statale Trodio n. 5, C.F.: MPMDNC66L17G288B, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso e costituente parte integrante lo stesso, dall'Avv. Domenico Ruggiero del foro di Reggio Calabria (C.F.: RGGDNC72L25H224L), pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Reggio Calabria alla via Santa Lucia al Parco n. 25. L'avvocato Domenico Ruggiero dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it.

(ricorrente)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del merito in persona del Ministro *pro-tempore*;

(resistente)

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.: 9200698086) in via del Plebiscito n. 15, con domicilio digitale alla casella pec: ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio (24 punti) per il superamento di un concorso ordinario nelle GPS aa.ss. 2024/2025-2025/2026, per le classi di concorso A001-A017 e conseguente rettifica della posizione nella relativa graduatoria

FATTO

- in data 02.06.2024, l'Arch. Impiombato Domenico presentava ai sensi dell'O.M. 16.05.2024, n. 88, tramite il portale telematico del sistema POLIS nella sezione "Istanze online", domanda di aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della Città Metropolitana di Reggio Calabria valevoli per il biennio relativo agli aa. ss. 2024/2026, per le classi di concorso A001 "Arte e immagine per la scuola secondaria di I grado", nonché A017 "Disegno e storia dell'arte per la scuola secondaria di II grado", recante prot.



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

“m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11428678.02-06-2024”, indicando le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento.; (*all. 1*)

- l’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88, all’art. 8 (Valutazione dei titoli), primo comma, lett. c.) dispone espressamente che: *“Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: [..... per la]prima fascia secondaria di primo e secondo grado, dall’allegato A/3. La medesima disposizione, al comma 2, prevede che: **“Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS”**; (*all. 2*)*
- l’Allegato A/3 disciplina i titoli valutabili di I fascia per la scuola secondaria, come chiarito dall’O.M. summenzionata e costituisce parte integrante della stessa. Nello specifico, nella sezione A, dedicata al “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”, al punto A.2, lett. f) statuisce testualmente che: *“In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1, per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti”*. Ed ancora che: *“Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.”*

La medesima Tabella A/3, nella sezione B, riservata al “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, al punto B.6, prevede espressamente che al *“superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”* consegue l’attribuzione di 3 punti aggiuntivi; (*all. 3*)

- come si evince dalla domanda, in sede di compilazione della stessa il ricorrente inseriva quale titolo di accesso il superamento di un concorso ordinario a cattedre, indetto con D.D. del 31/03/1999- Regione Calabria (ambiti disciplinari), per entrambe le classi di concorso sopra riportate. Inoltre, il docente, al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di cui sopra, riportava il titolo di accesso soltanto nella sezione B.6, omettendo di indicarlo altresì nella sezione A.2;



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

- il titolo in questione, ossia quello afferente il superamento di un concorso ordinario, per esami e titoli, valevole per il personale docente della scuola secondaria, è provato *per tabulas* e si produce unitamente al presente ricorso; (*all. 4*)
- in data 06.08.2024, il dirigente dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio VI, emetteva il decreto di pubblicazione delle GPS di ogni ordine e grado relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria (prot. n. 11566) nell’albo pretorio (n. 107/2024) comunicando il termine perentorio del 10.08.2024 entro il quale far pervenire eventuali istanze di riesame in autotutela, ciascuna per le classi di concorso di competenza, allegando un modello a tal fine predisposto dal M.I.M. Al predetto decreto venivano allegate le graduatorie GPS, una delle quali si produce a titolo esemplificativo unitamente al presente ricorso, in quanto comprovante l’assegnazione al ricorrente di soli 7 punti relativamente al titolo di accesso; (*all. 5*)
- a seguito della pubblicazione del decreto di costituzione delle GPS di cui sopra, il ricorrente così visualizzava le graduatorie provvisorie per le GPS 2024/2026 sul sito del MIM, nella sezione “Istanze online”, il punteggio riconosciutogli relativamente al titolo di accesso che, nello specifico, il sistema informatico indicava in 7 punti sia per la classe di concorso A001, che per la classe di concorso A017, con la conseguenziale assegnazione di un punteggio complessivo ridotto, nonché di un erroneo posizionamento in graduatoria, sulla scorta dei titoli posseduti e di quanto disposto dall’O.M. testé richiamata. (*all. 6*)
- per tale ragione, in data 09.08.2024, il ricorrente, nel rispetto del termine perentorio anzidetto, servendosi dell’apposito modulo messo a disposizione dal MIM, trasmetteva a mezzo pec due reclami avverso il decreto di pubblicazione delle GPS summenzionato, l’uno per la classe di concorso A001, l’altro per il codice A017, lamentando l’attribuzione di un punteggio errato e ridotto rispetto a quello dovutogli per legge, sulla scorta dei titoli posseduti e di quanto disposto dall’O.M. 88/2024, come da ricevute di consegna allegate.

Segnatamente, per la classe di concorso A001, il ricorrente inoltrava l’istanza sia all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, che all’Istituto Comprensivo “Montebello Jonio – Motta S. Giovanni”, dogliandosi dell’assegnazione di soli 78 punti (7 dei quali relativi al titolo di accesso, 8 dei quali inerenti ai titoli accademici, professionali e culturali ed i 60 rimanenti



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

connessi ai titoli di servizio maturati), a fronte dei 102 al medesimo spettanti di diritto. L'istante rappresentava che, correttamente, avrebbe dovuto ottenere *ex lege* il riconoscimento di ulteriori 24 punti per “*l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario*”, come statuito dal paragrafo A.2, lett. f dell'Allegato 3 dell'O.M. n. 88/2024. **(all. 7)**

Analogamente, in pari data, per la classe di concorso A017, il docente inoltrava la medesima istanza a mezzo pec all'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, nonché all'Istituto Scolastico “Euclide” di Bova, rivendicando il riconoscimento di ulteriori 24 punti per “*l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario*”, a fronte dei soli 48 effettivamente riconosciutigli dal sistema informatico (7 dei quali relativi al titolo di accesso, 11 dei quali inerenti ai titoli accademici, professionali e culturali ed i 30 rimanenti connessi ai titoli di servizio maturati). Ergo, *rectius*, il ricorrente avrebbe avuto diritto *ex lege* ad ottenere complessivamente 72 punti. **(all. 8)**

- le istanze di rettifica del punteggio di cui sopra non venivano riscontrate dai destinatari, nonostante fosse ampiamente decorso il termine di legge per evadere la pratica ai sensi della L. 241/1990;
- il docente visualizzava sul sito del MIM, nella sezione “Istanze online” la conferma del riconoscimento di soli 7 punti relativamente al titolo di accesso e della mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo correlato (24 punti) nella graduatoria definitiva relativa alle GPS valevoli per il biennio 2024/2026, elemento fattuale già riscontrato nelle graduatorie provvisorie. Si avvedeva altresì dell'assegnazione del punteggio complessivo che, nello specifico, il sistema informatico indicava in 78 per la classe di concorso A001 e in 48 per la classe di concorso A017; nonché di essere stato incluso nella relativa graduatoria rispettivamente: nella posizione n. 97 per la prima classe di concorso richiamata e nella posizione n. 119 per la seconda classe di concorso menzionata; **(all. 9)**
- in data 14.11.2024 (prot. n. 21113 del 15.11.2024), la scrivente difesa trasmetteva a mezzo pec due diffide aventi ad oggetto la rettifica in autotutela del punteggio riconosciuto al ricorrente nelle GPS valevoli per il biennio 2024/2026, l'una per la classe di concorso A001, l'altra per la classe di concorso A0017, nelle quali rivendicava l'attribuzione di ulteriori 24 punti per il



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

superamento di un concorso ordinario, negli stessi termini con cui aveva presentato il reclamo al MIM ad agosto 2024, di cui si è già detto. Entrambi i reclami venivano trasmessi al MIM agli indirizzi territoriali dell'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria; della Direzione regionale per la Calabria; nonché alla Sede centrale agli indirizzi della Direzione generale per il personale scolastico ed all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con la specifica che la diffida per la classe di concorso A001 veniva altresì indirizzata all'Istituto Comprensivo "Montebello Jonio – Motta S. Giovanni"; quella relativa al codice di insegnamento A017 veniva ulteriormente trasmessa all'Istituto Scolastico "Euclide" di Bova.

Nella diffida, inoltre, questa difesa stigmatizzava nei termini che seguono alcuni elementi dirimenti in fatto ed in diritto, al fine di ottenere una pronta collaborazione dell'amministrazione nella rettifica del punteggio del ricorrente:

- la mancata attribuzione del punteggio ulteriore era imputabile alla modalità di rassegna dei titoli da parte del sistema informatico, che procede ad un'assegnazione meramente automatica;
- la gestione automatizzata dei dati non può pregiudicare il posizionamento in graduatoria dei candidati;
- le disposizioni della L. 241/1990 si applicano anche al processo automatizzato;
- il superamento di un concorso ordinario costituisce un titolo già dichiarato dal docente e dunque, un dato pacifico e nella disponibilità per il MIM;
- in ossequio al giusto procedimento amministrativo, l'odierno istante ha diritto all'assegnazione del punteggio aggiuntivo, nel rispetto della *par condicio* dei candidati, principi dei quali si dirà più compiutamente oltre; **(all. 10-11)**
- in data 21.11.2024, l'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio VI del MIM, con nota recante prot. n. 21700, riscontrava negativamente la diffida predetta *"Facendo seguito al reclamo di cui all'oggetto, si fa presente che questo Ufficio ha operato correttamente laddove ha riconosciuto il punteggio complessivo pari a pt 78 secondo le indicazioni di cui alla Tabella A/3, relativa alla valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata all'O.M. n.*



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

88/2024. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale succitata, il legislatore ha inteso riconoscere un punteggio aggiuntivo di 24 pt. ai percorsi abilitanti sopramenzionati ai sensi del punto A.2, lett. f., della suddetta Tab. 3 ossia all'abilitazione conseguita mediante il superamento di un concorso ordinario. Invero, il docente Impiombato, in sede di compilazione della domanda recante prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11428678.02-06-2024, nella sezione A, relativa all'indicazione dei titoli di studio utili per l'accesso alla prima fascia delle G.P.S, per la classe di concorso A001, ha compilato esclusivamente la sezione A.1, designando quale titolo il "Concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D. del 31/03/1999 ai fini abilitativi, Regione Calabria - ambito disciplinare (K01A)" ed omettendo di compilare, altresì, la sezione di cui al punto A.2 necessaria per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (cfr. pag. 2 della domanda prodotta dall'interessato). La correttezza dell'operato di questo Ufficio è corroborata dal contenuto della FAQ n. 59, pubblicata sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alle modalità di compilazione delle suddette domande di inserimento/aggiornamento delle G.P.S., ove chiarisce che "La nuova O.M. ha previsto, nell'ambito della tabella A/3, il punteggio aggiuntivo per il superamento di un concorso ordinario e del concorso straordinario ex D.D. 510 (laddove siano utilizzati quali titoli di accesso) e anche il punteggio attribuito alle nuove abilitazioni ex DPCM 4 agosto 2023. L'aspirante che ha utilizzato l'accesso alla GPS con il concorso dovrà chiedere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (24 punti) nella apposita sezione A.2 del titolo di accesso, selezionando la voce di interesse, altrimenti il sistema informativo non attribuirà il punteggio aggiuntivo". A ben vedere, il sistema informatizzato non ha riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo ac causa dell'omessa dichiarazione del docente in merito alla volontà di avvalersene nell'apposita sezione di cui al predetto punto A.2, costituendo un onere a carico di quest'ultimo selezionare il campo della domanda relativo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo altrimenti non sanabile. Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo proposto dalla S.V. non può trovare accoglimento." (all. 12)

- ai fini di una disamina della FAQ ministeriale richiamata dal MIM nella nota riscontro di cui sopra, si producono unitamente al presente ricorso tutte le FAQ ministeriali emanate



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

relativamente alle GPS valevoli per gli anni 2024/2026 ; (*all. 13*)

- si ribadisce che il punteggio ridotto riconosciuto al ricorrente ai fini del titolo di accesso risulta dalla graduatoria di cui all'allegato 5, dalle graduatorie di cui agli allegati 6-9, nonché si evince dal riscontro del MIM di cui all'allegato 12;

DIRITTO

In via preliminare

1. Sulla giurisdizione del giudice ordinario

Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente controversia, alla luce di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nonché della giustizia amministrativa.

Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le Sezioni Unite Civili hanno pacificamente chiarito che il criterio di riparto fra le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum* sostanziale, da identificarsi nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni. (*ex multis Cass. Sez. Un. n. 10105/2021, Sez. Un. ord. n. 8098 del 23 aprile 2020; Cass, Sez. Un. Civ., ord. n. 32112 del 9 dicembre 2019; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 11229 del 21 maggio 2014*)

Ebbene, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ogniquale volta la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale scolastico, sia docente che amministrativo, all'inserimento della graduatoria di istituto o di circolo, dovendosi ritenere che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti che detto inserimento potrebbe precludere o comunque pregiudicare, ivi determinando un erroneo posizionamento del candidato.

La controversia di che trattasi non inerisce a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001) che muovono dall'emanazione di un bando e che sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva che nella formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, come nella fattispecie in esame, non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, bensì detta attività di verifica è affidata in un primo momento al sistema informatico che assegna i punteggi



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

automaticamente sulla base dei criteri stabiliti dai decreti o dalle ordinanze ministeriali a questi allegati e, successivamente, agli uffici scolastici provinciali i quali, in caso di difformità - e a *fortiori* di non veridicità dei titoli dichiarati - procedono alla rettifica del punteggio ovvero dall'esclusione della graduatoria.

La formazione della graduatoria con siffatte modalità, esulando dall'emanazione di un bando e da attività di tipo valutativo-selettivo, esclude una qualificazione della relativa procedura come concorsuale, configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l'automatismo che lo caratterizza, da cui discende l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo sulla scorta dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli autodichiarati.

Ebbene, il caso di specie prevede l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, la cui verifica non richiede alcun esercizio della cosiddetta "discrezionalità tecnica" della P.A (cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo in capo al candidato), trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge.

Né rileva l'eventuale natura amministrativa dell'ordinanza ministeriale concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, delineando le modalità di inserimento nella graduatoria, atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa al corretto inserimento nei relativi elenchi, immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale privatistica) di assegnazione di un punteggio errato per i motivi esposti in narrativa.

L'ordinanza ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di essa il giudice ordinario può occuparsi, *incidenter tantum*, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione/rettifica del punteggio, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, nell'ambito del comparto scolastico, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al corretto collocamento nelle stesse, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, posto che gli atti di gestione delle graduatorie si qualificano come determinazioni assunte con gli ordinari poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001, poteri di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (*ex multis Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 12348 del 28.5.2007; Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Non si ravvisa nel caso di specie alcun potere pubblicistico in capo al MIM, né viene esercitato alcun



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRIA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

potere autoritativo da parte della P.A.

Conformemente alle statuizioni della giurisprudenza di legittimità, in questa direzione si è espressa la giurisprudenza amministrativa (*ex multis Cons. Stato, II, 20-12-2021, n. 8429; IV, 30-8-2021, n. 6072; III, 24-9-2020, n. 5561; TAR Lazio, n. 10016/2023*)

Il principio espresso dalla giurisprudenza sin qui richiamata evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all'annullamento dell'atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dall'applicazione di norme primarie.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

1.1. Sulla esclusiva legittimazione passiva del MIM

Per mero tuziorismo difensivo, si deduce ulteriormente in via preliminare l'esclusiva legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione nei procedimenti riguardanti i rapporti di lavoro del personale docente e ATA.

In tal senso, con consolidato orientamento, il Giudice di legittimità ha statuito che “ *Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto* ” (*Cass. Sez. Lav. 21/3/2011 n. 6372; Cass. Civ. Sez. Lav. 21276/2010; Cass. Civ. Sez. Lav. 20521/2008*).

Parimenti, quanto dedotto vale anche per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, nonché per l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in quanto articolazioni del Ministero e, al contempo, organi privi di soggettività, che non possono essere evocati o agire in giudizio in proprio, sicché il solo Ministero è il datore di lavoro. (*ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 32938 del 9.11.2021*)

Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRIA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

dal D.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l' art. 16, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 165 del 2001, riserva, invece, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti.

A seguito dell'abrogazione del citato D.P.R., lo stesso dicasi per l'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in quanto Ufficio periferico del MIM. (*Cass., Sez. Lav. n. 32166 del 5 novembre 2021*)

Per quanto sin qui dedotto, si avanza opposizione sin da ora a qualsivoglia richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal Ministero resistente nei confronti delle sue articolari territoriali.

1.2. Sulla mancata sussistenza di un obbligo d integrazione del contraddittorio nei riguardi dei controinteressati

Per mero zelo defensionale, inoltre, si rappresenta che trattandosi di inserimento in graduatorie e non di procedura concorsuale, non vi è necessità di integrazione del contraddittorio nei riguardi dei controinteressati.

Ed invero, il giudice ordinario, a differenza del giudice amministrativo, accerta la sussistenza di un diritto e non annulla alcun atto amministrativo, limitandosi alla sua disapplicazione nei confronti del soggetto il cui diritto con esso incompatibile abbia eventualmente dichiarato. Non si configura, pertanto, alcuna posizione soggettiva altrui che debba essere tutelata mediante l'integrazione del contraddittorio: sul soggetto passivo del diritto eventualmente dichiarato incombe l'obbligo di rispettarlo e darvi attuazione. Anzitutto, va rilevato che nel procedimento civile di lavoro non è prevista la figura del controinteressato per la precipua ragione che il giudice ordinario accerta diritti soggettivi e non può annullare atti amministrativi, potendo solo eventualmente disapplicare quelli che si pongano in contrasto con il diritto accertato in capo al privato. In quest'ambito, possono essere individuati uno o più litisconsorti ed è obbligatoria l'integrazione del contraddittorio solo nei confronti dei litisconsorti necessari - nei cui confronti la decisione del giudizio debba essere necessariamente pronunciata, ex art. 102 c.p.c.

Nella specie, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un punteggio diverso da quello effettivamente attribuitogli dal MIM, con la conseguenza che ogni decisione ad esso correlata dev'essere assunta solo nei confronti del Ministero medesimo, unico soggetto gravato ad adottare determinazioni nella gestione del rapporto di lavoro del ricorrente, che corrisponde al diritto vantato dallo stesso.

La circostanza fattuale per la quale la pronuncia del diritto del ricorrente e la conseguente condanna del Ministero potrebbe, in via di mero fatto, incidere sulla posizione di altri candidati in graduatoria,



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

ovvero ai soggetti già assunti a seguito della medesima progressione, risulta irrilevante ai fini della regolare costituzione del contraddittorio per l'assenza della categoria soggettiva dei controinteressati nell'ambito giuslavoristico.

A ciò si aggiunga che, diversamente a quanto accade nel giudizio amministrativo, il provvedimento conclusivo non potrebbe mai pregiudicare i diritti dei candidati mediante l'annullamento di un atto su cui essi eventualmente si fondino. (*cf. Trib. Palermo, Sez. Lav. sent. n. 3227 del 12.08.2021*)

La Corte di Cassazione - nell'affermare che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti - ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del Ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (*Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342; Cass., 26 marzo 2008, n. 7862; cfr. anche Cass., 13 aprile 2012, n. 5885; Cass., 20 luglio 2015, n. 15171*).

Per quanto sin qui dedotto, si avanza opposizione sin da ora a qualsivoglia richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal Ministero resistente anche nei confronti dei controinteressati.

Nella denegata ipotesi in cui questo giudicante dovesse ravvisare nel caso di specie gli elementi per una integrazione del contraddittorio, in subordine, si chiede che venga autorizzata la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito internet ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria.

Nel merito

Orbene, l'Arch. Impiombato agisce in giudizio per ottenere la rettifica del punteggio assegnatogli nella graduatoria GPS valevole per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso A001-A017, con la conseguente correzione del posizionamento in graduatoria, stante la mancata volontà del Ministero



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

resistente di porvi rimedio in sede di autotutela.

È indubbia, pertanto, la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente che, “in applicazione del principio meritocratico” è finalizzato ad ottenere legittimamente l'assegnazione del punteggio aggiuntivo e, pertanto, la rettifica dell'errato, nonché illegittimo, punteggio, al fine di preservare la chance occupazionale.

Il caso di specie è da ricondursi nell'alveo del cosiddetto “processo decisionale automatizzato”, ossia la capacità degli algoritmi implementati da sistemi tecnologici di assumere decisioni mediante l'elaborazione di dati specifici, dispiegando effetti diretti nella sfera delle persone fisiche, senza un significativo intervento umano.

Per intervento umano significativo si intende la decisione assunta da una persona fisica tale da modificare il risultato dell'algoritmo automatizzato attraverso la sua competenza, anche alla luce di altre condizioni che non sono state tenute in considerazione nel trattamento algoritmico.

La gestione automatizzata, sebbene per un verso offra la possibilità di analizzare massivamente grandi quantità di dati, per altro verso pone a rischio la privacy e la parità di trattamento dei soggetti coinvolti, ancor più quando le decisioni assunte dall'algoritmo impattano in modo significativo sull'istruzione, le carriere lavorative e gli avanzamenti professionali, come avvenuto nel caso in esame.

Ebbene, come disposto dall'art. 8, comma 4, O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, nelle GPS il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico.

L'algoritmo gestisce i dati forniti direttamente dall'interessato con la disponibilità del momento: in sede di compilazione della domanda, accade sostanzialmente che se non viene inserito un titolo nell'apposita voce di interesse, benché già dichiarato in altra sezione, il sistema informatizzato non lo riconosce e, conseguentemente, non attribuisce il relativo punteggio, come verificatosi nella specie.

Le fonti regolatrici della fattispecie in esame sono precipuamente: il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 (“GDPR”); il recente Regolamento UE sull'intelligenza artificiale n. 1689 del 2024 (“IA Act”); nonché la giurisprudenza amministrativa e del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, consolidatesi in materia, di cui si dirà oltre.

Quanto alla protezione dei dati personali, l'art. 2 del GDPR, nel suo primo paragrafo rubricato “ambito di applicazione materiale”, chiarisce che il regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali.

Ed ancora, all'art. 22, “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

profilazione”, il Regolamento europeo di cui sopra dispone al paragrafo 1 che: *“L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.”*

Dal tenore letterale della norma discende che il legislatore comunitario ha statuito, pertanto, un divieto generale dell’utilizzo di processi decisionali automatizzati al ricorrere di tre condizioni cumulative:

- 1) che la decisione sia basata unicamente su trattamento automatizzato, compresa la profilazione;
- 2) che la decisione produca effetti giuridici;
- 3) che la decisione incida significativamente sulla persona fisica (*cfr. anche CGUE 7/12/2023, C-634/2021*).

Ciò posto, giova precisare che la decisione è basata unicamente sul trattamento automatizzato allorquando il risultato della valutazione si raggiunge solo per applicazione di un algoritmo con sistemi tecnologici che, sulla base di dati in input, a seguito di opportuna elaborazione software, producono dei dati in output (risultato).

È opportuno chiarire, inoltre, che per “profilazione” si intende, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, del GDPR, come testualmente si riporta: *“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti del soggetto in questione.”*

Il medesimo art. 22 del GDPR al paragrafo 2 pone altresì dei limiti stringenti all’utilizzo dei trattamenti decisionali interamente automatizzati, disponendo che tali processi sono leciti e si applicano solo se:

- a) necessari per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra il soggetto interessato e il titolare del trattamento, non esistendo un altro modo possibile per perfezionare il contratto;
- b) autorizzati dal diritto dell’Unione o dello Stato membro nel senso che dev’essere stata emanata una legge che ne regoli l’uso;
- c) muniti di esplicito consenso.

La medesima norma comunitaria prosegue al paragrafo 3 disponendo testualmente che: *“Nei casi di*



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione."

Il Regolamento europeo, dunque, tutela il diritto degli individui a non essere soggetti a decisioni interamente automatizzate che producano effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica, imponendo trasparenza e accessibilità delle logiche decisionali, nonché la possibilità di intervento umano.

L'importanza dell'intervento umano nell'ambito del processo automatizzato, che, ove richiesto consente di valutare i dati pertinenti in modo approfondito e considerare ulteriori dati forniti dall'interessato, era già sottolineata dal considerando 71 del GDPR che, sul punto, dispone testualmente che: *"In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestarne la decisione"*.

Dai criteri normativamente sin qui riportati discende che è necessario salvaguardare il principio di trasparenza del trattamento, cosicché possano essere forniti all'interessato tutti gli strumenti necessari alla difesa dei propri diritti.

In particolare, quando il titolare del trattamento è una Pubblica Amministrazione, prima di adottare una decisione che può produrre effetti pregiudizievoli su una persona fisica, l'ente ha l'obbligo di sentire l'interessato e consentirgli l'accesso agli atti che lo riguardano ai sensi della L. 241/1990, e, infine, ha l'obbligo di fornire le ragioni poste a fondamento delle proprie determinazioni, al fine di consentirgli agli interessati di conoscere i dati sui quali l'algoritmo stesso opera e la logica che viene applicata (calcoli, misurazioni, valutazioni, condizioni).

Ad ogni buon conto, la vicenda in esame impone di considerare non soltanto che i processi decisionali automatizzati debbano rispettare le normative esistenti sulla protezione dei dati personali, bensì, inoltre, che i medesimi debbano soddisfare i nuovi requisiti introdotti dal recente Regolamento sull'intelligenza artificiale n. 1689 del 2024 ("IA Act") che, specularmente, rafforza le esigenze di affidabilità, intellegibilità e supervisione umana, garantendo che detti sistemi non solo siano tecnicamente validi, ma altresì eticamente e socialmente sostenibili.

Nell'ottica del principio di *accountability*, nell'implementazione di processi decisionali automatizzati, l'IA ACT impone a tutela dei diritti degli individui l'osservanza di:



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

- **trasparenza e intellegibilità**: è obbligatorio che gli algoritmi siano documentati e che le modalità di funzionamento del trattamento, nonché le loro decisioni siano chiari e comprensibili, sia per gli interessati che per gli operatori pubblici;
- **esattezza e minimizzazione**: il trattamento deve essere accurato testando il sistema per garantire performance corrette e prive di errori sistematici, nonché limitato ai dati strettamente necessari;
- **sicurezza**: il sistema deve essere progettato per garantire l'integrità e la protezione dei dati personali, prevenendo violazioni e utilizzi non conformi.
- **supervisione umana**: le decisioni dell'algoritmo devono essere monitorate e validabili da parte di un soggetto umano, soprattutto quando possono incidere sui diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Ossequiare queste condizioni è necessario affinché i trattamenti automatizzati siano legittimi, potendo così prevenire ogni abuso ovvero errore che possa pregiudicare i diritti degli interessati.

La mancata conformità a questi principi non soltanto compromette la funzionalità generale del sistema, ma, inoltre, rende la tecnologia non più uno strumento efficiente per promuovere l'equità, ma un sistema solo apparentemente neutrale, che può celare *bias* impliciti e produrre effetti discriminatori, che, peraltro, finiscono per intasare la macchina giudiziaria per rimuovere le disuguaglianze o inefficienze da esso derivate.

Sulla scorta di quanto dedotto, non sfuggerà a questo giudicante che il processo decisionale automatizzato attivato nel caso che occupa deve ritenersi illegittimo nella misura in cui non garantisce il controllo umano da un punto di vista sostanziale, ma solo formale. Infatti, a nulla rileva che il Dirigente dell'Ufficio Territoriale della Provincia di Reggio Calabria del MIM abbia emesso in data 06.08.2024 il decreto di pubblicazione delle GPS di ogni ordine e grado relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria (prot. n. 11566), comunicando la facoltà per i candidati di far pervenire eventuali istanze di riesame in autotutela entro il termine perentorio del 10.08.2024, se poi concretamente nega la rettifica in autotutela, non avendo provveduto alla rimozione di un errore meramente formale nei confronti del ricorrente verificatosi nella procedura selettiva *de qua*.

Se è vero che il Ministero resistente costituisce un dicastero del governo italiano, deve osservarsi che il medesimo ha violato il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3, comma 2, Cost. nella misura in cui non ha consentito alla Repubblica di adempiere al suo compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Inoltre, non può tacersi la circostanza fattuale per la quale, invero, parte resistente non ha riscontrato l'istanza di rettifica in autotutela inoltrata personalmente dal ricorrente in data 09.08.2024, bensì unicamente quella trasmessa dalla scrivente difesa, obbligando sostanzialmente il docente a rivolgersi ad un legale al fine di chiedere la correzione del punteggio, con i costi che ne derivano. La condotta del MIM non è stata trasparente, appalesandosi, con ogni evidenza, come contraria ai principi della correttezza e della buona fede.

Ed ancora, sulla condotta non trasparente del MIM si osserva che stando al tenore letterale del disposto di cui all'art. 8, comma 2, O.M. 88/2024 si evince che, come già argomentato in fatto, **il titolo posseduto deve essere dichiarato una sola volta per ogni GPS**; di contro la Tabella A/3, pur non attestando espressamente che sia necessaria un nuovo inserimento del titolo, si limita ad elencare i punteggi aggiuntivi attribuiti ai diversi titoli, sicché legittimamente il candidato che compila la domanda ritiene ultroneo ribadire il possesso dell'attestazione già indicata.

Avallare la conclusione cui è pervenuto il MIM comporterebbe l'irragionevole e illogica conseguenza di duplicare (non si comprende a quale fine) l'inserimento di un medesimo titolo senza che sia addotta alcuna motivazione sul punto. Ancor più incomprensibile è poi l'asserzione di parte resistente secondo cui l'Arch. Impiombato non ha effettivamente inserito il titolo perché non intendeva avvalersene, ove si consideri che il titolo in questione è stato debitamente dichiarato e che il punteggio che ad esso consegue è quindi automatico e dovuto, nonché chiaramente vantaggioso ai fini della progressione.

Peraltro, parte resistente pone a fondamento della presunta correttezza del proprio operato la conformità a quanto sancito dalla FAQ ministeriale n. 59, non considerando che la stessa non ha valore normativo, né integrativo di un atto amministrativo, trattandosi di una mera risposta ad un quesito pubblicata nell'ambito di concorsi, bandi, contratti pubblici, nonché procedure selettive, come nel caso di specie.

La giurisprudenza amministrativa si è recentemente espressa sulla valenza delle FAQ, sottolineando che le medesime non hanno valore di fonti del diritto, né primarie, né secondarie; neppure possono essere considerate affini alle circolari, posto che l'osservanza delle stesse non costituisce un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti d'interpretazione autentica.

È dirimente in punto di diritto che, ai fini della compilazione della domanda, **il riferimento per i candidati rimane l'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, in quanto unico atto normativo da cui**



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

discendono atti giuridici.

Peraltro, non deve tralasciarsi che sul punto la condotta del MIM è contraddittoria sull'assegnazione del punteggio aggiuntivo in questione, atteso che sebbene all'art. 8, comma 2, l'O.M. 88/2024 statuisce espressamente che il titolo posseduto debba essere dichiarato una sola volta per ogni GPS, nella FAQ ministeriale 59, prevede una disciplina non soltanto diversa, bensì persino peggiorativa della posizione dei candidati per quel che attiene la compilazione della domanda.

In materia di procedure amministrative automatiche condotte dal MIM attraverso l'utilizzo integrale di algoritmi di carattere decisionale, il TAR Lazio, (*cfr. TAR Lazio-Roma, Sezione Terza bis, sent. 13 settembre 2019, n. 10964*), accogliendo il ricorso di una docente, ravvisava come nel caso concreto, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, difettesse una vera e propria attività amministrativa.

Nella medesima pronuncia il giudice amministrativo aveva rilevato come nessuna particolare complessità o ampiezza in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, possa legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e privo di capacità valutative delle singole fattispecie concrete, tipiche piuttosto della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di privati e di conseguenziali ovvie ripercussioni anche sugli apparati della pubblica amministrazione.

Devesi rammentare che le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo applicano anche al processo decisionale automatizzato. In tal senso, infatti, il Collegio aveva ritenuto dirimente in punto di diritto l'argomentazione secondo la quale un algoritmo, quantunque, preimpostato in modo da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, mai possa assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali di cui agli artt. 2, 6,7,8,9,10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

In effetti, secondo il giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso non possono essere compressi sostituendo l'attività umana con quella impersonale, in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche, che, anche quando assurgano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare appieno l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere. Ed ancora, veniva espresso in sentenza il principio secondo cui il funzionario amministrativo deve continuare ad essere il *dominus* del procedimento stesso, all'uopo controllando



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente, alle quali va riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo, mai dominante ovvero surrogatorio dell'attività dell'uomo.

Nelle attività proprie dell'uomo non si può cedere il passo in modo indiscriminato a procedure informatiche, per quanto intelligenti, affinché possa essere data piena attuazione a quei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, nonché, sul versante europeo, all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A ciò si aggiunga che, in materia di processo decisionale interamente automatizzato, ad essere violato risulta anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con evidente pregiudizio, in danno del privato, delle correlate garanzie processuali declinate sul versante del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Una recente sentenza del Tribunale di Torino, (*sent. del 19 settembre 2024, n. 2287*) accogliendo il ricorso di una docente inserita nelle GPS in seconda fascia e la contestuale domanda risarcitoria, ha rilevato che l'attribuzione dell'incarico avveniva sulla base dell'algoritmo utilizzato dal MIM, che elabora i dati considerando il punteggio e le preferenze di assegnazione ai vari istituti scolastici espresse dal docente. In base all'elaborazione dei dati effettuata dal sistema, alla ricorrente veniva proposto un contratto meno vantaggioso con un numero ridotto di ore e non una cattedra ad orario intero.

Sebbene il caso concreto sottoposto al vaglio del Tribunale di Torino non fosse analogo a quello del presente giudizio, ad ogni buon conto, è conferente al caso di specie, in quanto trattavasi di operazioni di assegnazione delle supplenze gestite in modo automatizzato dall'algoritmo di cui si avvale il MIM, che ha svantaggiato ingiustamente la ricorrente, con effetti pregiudizievoli sul piano professionale. È di tutta evidenza la pertinenza e la rilevanza della pronuncia sopra richiamata ai fini della decisione, che si produce unitamente al presente ricorso. (*all. 14*)

Esposte queste doverose premesse sul processo decisionale automatizzato, è opportuno ribadire che la mancata attribuzione al ricorrente del punteggio aggiuntivo, oggetto del contendere, è da imputarsi alla modalità di rassegna dei titoli da parte dell'algoritmo di cui si avvale il Ministero resistente, non potendosi tralasciare che una siffatta gestione automatizzata dei dati non può in ogni caso pregiudicare il posizionamento in graduatoria dei candidati.



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

Nel caso di specie non si ravvisa alcun un difetto di allegazione del titolo in questione, ossia il superamento di un concorso ordinario antecedente al 2012, bensì un errore di compilazione della domanda, purtuttavia, non tale da impedire radicalmente l'assegnazione del relativo punteggio aggiuntivo. Ciò è stato chiarito esaurientemente da questa difesa nella diffida inoltrata al Ministero resistente, che, tuttavia, non ha inteso desistere dalle proprie determinazioni, come testualmente si riporta: *“il sistema informatizzato non ha riconosciuto alcun punteggio aggiuntivo a causa dell'omessa dichiarazione del docente in merito alla volontà di avvalersene nell'apposita sezione di cui al predetto punto A.2, costituendo un onere a carico di quest'ultimo selezionare il campo della domanda relativo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo altrimenti non sanabile.”*

Ebbene, nella nota di riscontro sopra richiamata, il MIM ha espresso la non sanabilità di un errore meramente formale, con ogni evidenza, prontamente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione, atteso che il superamento di un concorso ordinario costituisce un titolo già dichiarato dall'Arch. Impiombato e dunque, un dato pacifico e nella disponibilità del Ministero medesimo.

Peraltro, merita di essere convenientemente sottolineato che l'equivoco è sorto poiché l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, oggetto del contendere, costituisce un'assoluta novità per la procedura selettiva delle GPS, sicché è del tutto comprensibile la scelta del ricorrente di ritenere non necessaria la duplicazione del titolo in altra sezione della domanda, anche alla luce della condotta non trasparente, nonché delle disposizioni contraddittorie contenute nell'O.M. 88/2024, ivi includendovi la Tabella A/3, che hanno contribuito ad ingenerare incertezza nella selezione dei titoli nella compilazione della domanda.

Pertanto, in ossequio al principio del giusto procedimento amministrativo, nel caso che occupa, il ricorrente ha diritto all'assegnazione del punteggio aggiuntivo, sicché ciò non viola la par condicio dei candidati, principio, peraltro, ribadito da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che di seguito si riporta. **(all. 15)**

Corre l'obbligo di rammentare che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere. Tuttavia, i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenuti



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRIA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione.

Sul punto, il TAR ha recentemente chiarito che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio*, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Precipuamente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. (***T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21/08/2024, n. 15901; Sezione IV, 14/11/2023, n. 17008***)

Nei concorsi pubblici il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della *par condicio*. Qualora, invece, il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta il soccorso istruttorio va attivato, nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Ebbene, se il principio sopra richiamato è sancito per le procedure concorsuali, analogamente, deve valere nell'ambito di quelle procedure selettive incentrate sulla sola valutazione dei titoli, come le GPS. Pertanto, quando ricorre la seconda tipologia di procedure selettive, che equivalgono a procedure concorsuali *lato sensu*, l'intervento della pubblica amministrazione per ovviare a errori nella valutazione dei titoli, nonché nell'assegnazione dei punteggi effettuati dall'algoritmo, costituisce una soluzione ancor più necessitata, posto che è l'unico rimedio in concreto esperibile dal candidato. Ed invero, posto che in tali fattispecie non si espletano prove di esame, l'interessato non ha modo di colmare con un proprio successivo impegno l'eventuale imprecisa compilazione della domanda.



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

Non deve tralasciarsi, peraltro, che gli obiettivi perseguiti dal PNRR, precipuamente la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti, mai possono pregiudicare la "meritevolezza" degli aspiranti e la chance lavorativa.

È di tutta evidenza il pregiudizio sofferto dal docente, il quale, a causa dell'erroneo, ridotto, nonché illegittimo punteggio attribuitogli dal MIM ha visto bruscamente decrescere la propria posizione in graduatoria con ovvie ripercussioni sul piano professionale.

TANTO PREMESSO

in fatto ed in diritto, l'Arch. Domenico Impiombato, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui questo giudicante non accolga le deduzioni difensive di cui al paragrafo 1.2. del ricorso e, conseguentemente, ravvisi la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati in graduatoria : autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria del MIM;
- 1) accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo (24 punti) per il superamento di un concorso ordinario nelle GPS di ogni ordine e grado relative alla Provincia di Reggio Calabria, valevoli per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso A001 e A017, per un totale complessivo di
 - 102 punti per la classe di concorso A001;
 - 72 punti per la classe di concorso A017;
 - 2) per l'effetto, condannare il MIM ad assegnare al ricorrente il punteggio per come sopra individuato, per le classi di concorso summenzionate e la conseguente correzione della sua posizione nelle GPS relative alla Provincia di Reggio Calabria, valevoli per il biennio 2024/2026, eventualmente previa disapplicazione di tutti i decreti di pubblicazione delle GPS emessi sino ad ora dall'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio VI del MIM.;
 - 3) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo di parte ricorrente;



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il reddito familiare del ricorrente è inferiore ad euro 38.514,03; ne discende che il medesimo, è esente dal pagamento del contributo unificato. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi il ricorrente a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono:

- procura alle liti;
- modulo di esenzione del contributo unificato corredato da copia del documento di identità del ricorrente;

All. 1) copia della domanda telematica presentata dal ricorrente in data 2.06.2024 per l'aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Reggio Calabria, valevoli per il biennio 2024/2026, per le classi di concorso A001, nonché A017, scaricabile da istanze on line nella versione P.D.F.;

All. 2) O.M. n. 88 del 16 maggio 2024;

All. 3) tabella A3 recante i titoli valutabili di I fascia per la scuola secondaria;

All. 4) attestazione del superamento di un concorso ordinario, per titoli ed esami, indetto con D. D. del 31.03.1999, valevole per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente per la scuola secondaria;

All. 5) decreto di pubblicazione delle GPS di ogni ordine e grado relative alla Provincia di Reggio Calabria valevoli per il biennio 2024/2026 emesso in data 06.08.2024 dal dirigente dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio VI (prot. n. 11566) ed allegata graduatoria GPS dalla quale si evince l'assegnazione al ricorrente di soli 7 punti relativi al titolo di accesso;

All. 6) visualizzazione dati graduatorie provvisorie visibili nella sezione "Istanze online";

All. 7) istanza di rettifica in autotutela inoltrata dal ricorrente a mezzo pec sia all'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, che all'Istituto Comprensivo "Montebello Jonio – Motta S. Giovanni" per la classe di concorso A001 in data 09.08.2024, come da ricevute di consegna, non riscontrata dal MIM;

All. 8) istanza di rettifica in autotutela inoltrata dal ricorrente a mezzo pec sia all'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, che all'Istituto Scolastico "Euclide" di Bova, per la classe di concorso



STUDIO LEGALE RUGGIERO

INDIRIZZI: VIA S. LUCIA AL PARCO N.25 - 89125 REGGIO CALABRIA

VIA SAVOIA N. 16 - 89011 BAGNARA CALABRA

TELEFONO: 096524745 – 0966474121

E- mail: ruggiero_domenico@yahoo.it

e-mail pec: domenico.ruggiero@avvocatirc.legalmail.it

A017 in pari data (09.08.2024), come da ricevute di consegna, non riscontrata dal MIM;

All. 9) Visualizzazione dati graduatorie definitive visibili nella sezione “Istanze online”;

All. 10) diffida datata 14.11.2024 avente ad oggetto la rettifica in autotutela del punteggio riconosciuto al ricorrente nelle GPS valevoli per il biennio 2024/2026, per la classe di concorso A001, trasmessa a mezzo pec dalla scrivente difesa al MIM agli indirizzi territoriali dell’Ufficio Provinciale di Reggio Calabria; della Direzione regionale per la Calabria; alla Direzione generale per il personale scolastico ed all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ed altresì all’Istituto Comprensivo “Montebello Jonio – Motta S. Giovanni” ;

All. 11) Diffida datata 14.11.2024 avente ad oggetto la rettifica in autotutela del punteggio riconosciuto al ricorrente nelle GPS valevoli per il biennio 2024/2026, per la classe di concorso A017, trasmessa a mezzo pec dalla scrivente difesa al MIM agli indirizzi territoriali dell’Ufficio Provinciale di Reggio Calabria; della Direzione regionale per la Calabria; alla Direzione generale per il personale scolastico ed all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ed altresì all’Istituto Comprensivo “Euclide” di Bova;

All. 12) riscontro alla diffida inoltrato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria inoltrato a mezzo pec in data 21.11.2024;

All. 13) sentenze del TAR richiamate nel ricorso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 21/08/2024, n. 15901; Sezione IV, 14/11/2023, n. 17008);

All. 14) estratto pagina web Google recante FAQ ministeriali relativamente alla compilazione della domanda per le GPS valevoli per gli anni 2024-2026;

All. 15) sentenza del Tribunale di Torino n. 2287 del 19 settembre 2024.

Reggio Calabria, lì 12.12.2024

Avv. Domenico Ruggiero

